

PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA RIQUALIFICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DI AREA UBICATA UBICATA NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, LOC. CALETTA DI CASTIGLIONCELLO

- SCHEMA DI CONCESSIONE -



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

C.F. 00118800499

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

Repertorio n. _____ del _____

OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMPLESSO UBICATO IN LOC. CALETTA DI CASTIGLIONCELLO, DENOMINATO "PARCO CALETTA" E DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l'altro, dell'area ubicata in Loc. Caletta di Castiglioncello, denominata "Parco di Caletta", nel quale sono presenti alcune strutture come meglio nel quale sono presenti alcune strutture come meglio di seguito descritte ed individuate nella planimetria allegata (Allegato A);

- con deliberazione C.C. n. 40 del 16/03/2021 "*Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023*", per l'immobile di cui trattasi, a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento andata deserta, è stata prevista la predisposizione di un'istruttoria per un nuovo percorso di valorizzazione del bene;

- all'esito di detta istruttoria, con deliberazione G.C. n. 112 del 18/05/2021 l'Amministrazione ha approvato le linee guida per la valorizzazione della struttura fornendo indirizzi per l'individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un operatore economico

cui affidare in concessione l'immobile di che trattasi per un periodo di

12 anni;

- con Decreto dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati

gli atti di gara;

- in data _____ è stato pubblicato il bando per la procedura

relativa alla concessione di cui all'oggetto;

- con decreto dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto

all'aggiudicazione della concessione in oggetto;

- è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal

quale risulta che il Concessionario è in regola con gli adempimenti

contributivi e assicurativi;

- **[se del caso]** si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.

159/2011;

- l'immobile viene concesso nello stato di fatto e diritto in cui si trova,

come risultante dal verbale di consegna;

- con il presente atto si procede alla definizione dei rapporti e alla

determinazione delle rispettive competenze e responsabilità in

relazione all'affidamento e alla gestione dell'immobile sopra descritto;

Tutto ciò premesso

CONCEDE

A _____, con sede in _____, via _____, n. _____,

c.f. _____, p. IVA _____, iscrizione al Registro delle Imprese

_____, capitale sociale di Euro _____, interamente versato, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario"

– che, in persona del costituito suo rappresentante, _____, nato/a

il _____, che a tale titolo accetta, l'area e le strutture di cui in premessa, individuate con varie colorazioni nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A).

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E DESTINAZIONE D'USO

Oggetto della presente concessione è l'immobile ubicato nella in Loc. Caletta di Castiglioncello, denominato Parco di Caletta, ai fini della sua riqualificazione ed utilizzazione economica dello stesso, individuato al catasto fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al Fg 66, particella 1822 sub 603-604 e porzione sub 601, per una superficie complessiva di circa mq 2.500 delimitati da recinzione.

All'interno dell'area di cui trattasi, destinata ad attività turistico ricreative, sono presenti delle strutture consistenti in un fondo commerciale con spogliatoio e servizi igienici, un locale deposito con un pozzo e una pista per attività varie con palco e tettoia.

I beni in oggetto, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il concessionario rinuncia a ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune e ad ogni azione nei confronti dello stesso per la mancata rispondenza alle normative tecniche di sicurezza, oltre che per eventuali vizi o difetti dei beni, manlevando e tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità e/o onere a riguardo.

La concessione prevede:

- riqualificazione dei fabbricati, anche mediante demolizione e

ricostruzione, con eventuale ampliamento (ove consentito dagli strumenti urbanistici e nei limiti delle prescrizioni del PIT);

- eventuale realizzazione, all'interno dell'area recintata, di nuovi volumi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici e nei limiti delle prescrizioni del PIT, necessari per le attività proposte nella riqualificazione;

- esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire quanto proposto in sede di gara;

- svolgimento di attività ricreative, culturali, turistiche, sociali e sportive, purché compatibili con la struttura e il contesto nel quale la stessa si inserisce;

- assicurare e possibilmente incrementare la fruibilità pubblica dell'area da parte di cittadini e turisti;

- garantire la presenza di un punto di somministrazione alimenti e bevande e di servizi igienici pubblici, fruibili gratuitamente;

- garantire una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio immobiliare dell'Ente;

- ampliare i servizi offerti nell'area di che trattasi;

- assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti (area evidenziata in verde nell'allegato A);

- assicurare la manutenzione del verde, ad eccezione delle alberature, la cui manutenzione resta a carico del Comune; (area evidenziata in verde nell'allegato A);

- assicurare la manutenzione ordinaria del verde, dei vialetti e degli arredi presenti tra cui i giochi per bambini, nonché la pulizia e

sorveglianza dell'ulteriore area del Parco (area evidenziata in giallo nell'allegato A), ad eccezione delle alberature, la cui manutenzione resta a carico del Comune; porre in essere tutte quelle misure indicate dall'Ente volte a garantire il corretto uso del percorso di emergenza che conduce alla passeggiata pubblica sul mare denominata "Lungomare Colombo".

Il concessionario dovrà, altresì, garantire la gestione transitoria delle strutture fino alla conclusione dei lavori e all'ottenimento dell'agibilità, da conseguire entro 3 anni dal rilascio di tutti i permessi e autorizzazioni necessari. Durante la gestione transitoria il concessionario dovrà garantire l'apertura delle strutture e del Parco almeno dal 01 giugno al 30 settembre.

ART. 2 – DURATA

La presente concessione avrà durata di anni **12 (dodici)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Alla scadenza non spetterà al Concessionario alcun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato.

ART. 3 – CANONE CONCESSIONARIO

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo, offerto in sede di gara, pari a € _____ (_____) oltre IVA. Il canone sarà adeguato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento è automatico e decorre dal mese di gennaio di ogni anno di durata della concessione con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. Detto

adeguamento sarà operato a partire dal secondo anno di concessione.

Il canone annuo, come sopra determinato, deve essere corrisposto in numero 2 rate da corrispondersi entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

Nell'anno di scadenza della concessione, il canone è rapportato ai mesi gennaio – xxx (*indicare mese di scadenza della concessione*).

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

Gli introiti della gestione deriveranno dall'esercizio delle attività previste nell'offerta presentata in sede di gara, il tutto ai prezzi di mercato.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti elaborati:

- le linee guida per la valorizzazione dell'immobile
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara
- l'offerta economica presentata in sede di gara
- il piano economico finanziario presentato in sede di gara.

La valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice dei parametri riguardanti l'aspetto estetico e funzionale delle strutture, relativamente al progetto offerto dal concessionario in sede di gara e la successiva aggiudicazione, non costituiscono approvazione da parte

del Comune di Rosignano Marittimo, atteso che la realizzazione degli interventi proposti è necessariamente subordinata all'ottenimento degli eventuali nulla osta/autorizzazioni/permessi da parte degli Enti preposti. Il concessionario non potrà pretendere, pertanto, alcun indennizzo o risarcimento da parte del Comune in caso di diniego dei predetti nulla osta/autorizzazioni/permessi o di prescrizioni che possano incidere sostanzialmente sul progetto presentato in sede di gara.

ART. 5 - ARREDI E ATTREZZATURE. CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto di concessione sarà consegnato mediante redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti, Comune di Rosignano Marittimo e concessionario. Per tutta la durata della presente concessione, il concessionario assume la responsabilità di custode del bene che dovrà restituire alla scadenza/cessazione della stessa.

Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici dell'immobile, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concedente in contraddittorio con il Concessionario, al fine di consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all'utilizzo dello stesso.

Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli

impianti non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell'immobile, il Concessionario è tenuto all'esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all'art. 12 fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto in contraddittorio tra le parti e che dovrà dare atto del verbale redatto l'anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'Immobilabile, con tutte le eventuali migliorie apportate senza alcun onere per lo stesso, con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal Concessionario con i terzi.

ART.6 - PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Il Concessionario dichiara di accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di cui al verbale di consegna, e si impegna a realizzare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d'arte, tutto quanto indicato negli elaborati costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, come eventualmente modificati a seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Il concessionario si obbliga a realizzare i lavori di riqualificazione dell'intera struttura, comportanti un investimento complessivo pari ad € _____, comprensivo di oneri per la sicurezza, arredi esterni e interni, spese tecniche (come da offerta).

I lavori potranno essere effettuati anche in lotti funzionali, fermo restando che dovranno essere completamente realizzati e resi agibili entro tre anni dal rilascio di tutti i permessi e autorizzazioni. Per la realizzazione dei lavori, il concessionario si obbliga a presentare tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'iter per l'acquisizione dei pareri e dei titoli abilitativi necessari al SUAP del Comune entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario si obbliga a iniziare i lavori entro 60 giorni dall'ottenimento dei permessi; si obbliga, altresì, entro 30 giorni dall'ottenimento dei permessi a presentare al Comune un cronoprogramma dettagliato dei lavori da cui si evinca la durata degli stessi e la garanzia dell'esercizio in sicurezza della struttura fino al termine dei lavori.

L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al Comune concedente, al quale il concessionario si obbliga a trasmettere copia dei verbali di collaudo e ogni altra documentazione richiesta dal concedente stesso.

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare al Comune il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

In ogni caso l'impresa che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Concedente resta,

comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Eventuali modificazioni al progetto tecnico presentato in sede di offerta dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente anche sotto il profilo patrimoniale nonché da tutti gli Enti competenti.

tal fine dette modifiche dovranno essere sempre preventivamente e formalmente trasmesse, per il parere di competenza, al Comune.

Fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente motivate, il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni come risultante dal cronoprogramma presentato dal concessionario comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo totale dell'investimento come risultante dal piano economico finanziario offerto in sede di gara, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo della concessione. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 (cento), corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, il Comune potrà procedere alla decadenza della concessione e all'incameramento della cauzione.

Il concessionario si obbliga ad esercitare direttamente, e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività gestionali di cui

alla presente concessione secondo gli standard di qualità di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 7– ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto previsto da tutti i documenti che fanno parte della presente concessione, sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

a) ogni e qualsiasi onere, prevedibile ed imprevedibile, necessario per la buona tenuta e conservazione dei beni oggetto di concessione e per la gestione del pubblico esercizio, costante manutenzione ordinaria e pulizia degli stessi, al fine di garantirne il mantenimento delle condizioni di decoro e funzionalità;

b) provvedere al pagamento dei canoni di cui all'art. 3 del presente atto;

c) rigorosa osservanza di tutte le disposizioni di legge di carattere assicurativo e previdenziale, comprese quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di riferimento per l'eventuale personale dipendente ed eventuali volontari;

d) divieto di effettuare alcun tipo di manomissione e/o modifica di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione;

e) rigorosa osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza, ottemperando a propria cura e spese a tutte le prescrizioni a proprio carico disposte al riguardo dalla Pubblica Autorità;

f) ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro

necessario per procedere all'avvio e allo svolgimento delle proprie attività e di quanto proposto in sede di offerta tecnica;

g) eventuali lavori di adeguamento che si rendessero necessari in relazione all'uso specifico del bene, a seguito di eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore durante il periodo di concessione;

h) tutti gli oneri economici e fiscali, ivi comprese le imposte e tasse, connessi alla gestione delle attività;

i) tutti gli oneri e le spese connesse alle utenze attive e/o da attivare o volturare (acqua, energia elettrica, ecc.); il concessionario dovrà provvedere all'intestazione a proprio nome dei relativi contratti facendone immediata richiesta agli Enti interessati; alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei contratti di somministrazione, senza procedere alla rimozione dei contatori/misuratori;

j) rimozione, a fine concessione, a propria cura e spese, di opere temporanee eventualmente realizzate per esigenze connesse alle attività gestionali;

k) non svolgere, nell'ambito della gestione dell'intera struttura, attività che possano ricondursi al gioco d'azzardo o alle scommesse; è fatto divieto di installare slot machine o quant'altro di simile;

l) garantire la massima fruibilità pubblica di tutti gli spazi esterni e una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio immobiliare dell'Ente;

m) eventuali oneri urbanistici connessi al cambio di destinazione d'uso o a interventi migliorativi sull'immobile;

n) obbligo di munirsi delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, anche in occasione di manifestazioni e intrattenimento a carattere temporaneo o di altro tipo con presenza di pubblico.

Il mancato ottenimento degli atti abilitativi necessari alla realizzazione dei lavori e all'esercizio delle attività e/o l'impossibilità di ottemperare alle eventuali prescrizioni imposte dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio di autorizzazioni, tali da modificare sostanzialmente il progetto e l'equilibrio del piano economico finanziario offerto in sede di gara, comporta la decadenza/rinuncia della presente concessione.

Quanto sopra esime il Comune da qualsiasi responsabilità e non può costituire, per il concessionario, motivo di rivalsa o richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune stesso.

Qualora il concessionario ritenga di dover chiedere finanziamenti per la gestione di quanto oggetto della presente concessione, lo stesso dovrà fornire, a suo carico, le garanzie richieste a copertura del finanziamento. Il Comune non potrà, in nessun caso, fornire garanzie o fidejussioni a questo scopo.

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal concessionario sui beni oggetto del presente atto, sono acquisiti in proprietà del Comune dal momento della loro esecuzione, senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che l'immobile abbia subito, in deroga a quanto previsto dall'art. 936 codice

civile.

Sono, altresì, a carico del concessionario le seguenti prescrizioni di gestione ambientale:

- predisposizione di appositi cestini/bidoni per la raccolta differenziata, nell'area recintata, che il concessionario avrà cura di gestire conferendo i rifiuti ai punti di raccolta più prossimi, ovvero, qualora istituito, al servizio di raccolta domiciliare;

- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, connesse all'utilizzo dell'immobile (acqua, energia elettrica, ecc.);

- divieto di effettuare scarichi in ambiente;

- non depositare combustibili o sostanze infiammabili;

- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione;

- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale.

Lo svolgimento delle attività deve avvenire in conformità ai limiti acustici dell'area; qualora si preveda lo svolgimento di attività che presuppongono il superamento di tali limiti, o subordinate alla presentazione di apposita documentazione di impatto acustico, il concessionario dovrà attivarsi come da normativa vigente.

In relazione alla progettazione e ubicazione degli interventi proposti, sarà cura e responsabilità del concessionario, per quanto possibile, il contenimento delle emissioni acustiche, anche attraverso l'installazione di strutture fonoassorbenti per la protezione dei recettori più esposti.

ART. 8. ONERI SPECIFICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi specifici, connessi all'utilizzo dei beni oggetto di concessione e all'esercizio delle attività previste:

a) garantire la piena e libera fruibilità del Parco Pubblico (area gialla nella planimetria allegata) e degli arredi ivi presenti;

b) provvedere alla recinzione dell'area oggetto di concessione esclusiva, ove non presente o ripristino della stessa ove danneggiata;

c) vietare la circolazione e la sosta dei veicoli non funzionali all'attività (salvo per scarico/carico merci) nel piazzale antistante l'entrata dell'area;

d) attuare quanto proposto nel Piano di organizzazione e gestione e nella Proposta di interventi di miglioramento dell'area e delle strutture;

e) adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi;

f) porre in essere tutte le misure atte a garantire l'agevole utilizzo del percorso di emergenza, evidenziato con colorazione rossa nella planimetria allegata (Allegato B), provvedendo a tenerlo libero da qualsiasi arredo o ingombro di vario genere; inoltre, provvedere a porre in essere tutte le misure indicate dall'Ente e volte a garantire il corretto uso del suddetto percorso, in particolare lasciando sempre aperti i cancelli oppure consegnando copia delle relative chiavi alla Pubblica Assistenza per le ambulanze ed agli uffici dell'U.O. Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo che sono in contatto con i Vigili del Fuoco;

g) svolgimento delle attività nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge in particolare per quanto attiene agli orari, ai periodi di apertura e chiusura e all'organizzazione complessiva del pubblico esercizio;

h) presentazione, a propria cura e spese, delle pratiche tese all'ottenimento dell'agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo per gli impianti utilizzati per le attività di intrattenimento, nonché dei titoli abilitativi ai fini della prevenzione incendi, laddove necessario;

i) presentare, entro e non oltre il 30/04 di ogni anno di durata della concessione una relazione tecnica su:

1. stato della manutenzione generale dei beni oggetto di concessione, nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente, le date di eventuali interventi manutentivi;

2. attuazione dei progetti e degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta tecnica, in sede di gara;

3. rendicontazione delle entrate e delle spese;

4. rendicontazione degli eventi delle iniziative organizzate anche in termini di partecipazione e di impatto delle stesse sul territorio;

j) provvedere, a propria cura e spese, entro 6 mesi dal rilascio della concessione, all'accatastamento della platea in calcestruzzo utilizzata a pista da ballo e del palco con tettoia;

k) provvedere, preliminarmente all'utilizzo del pozzo, a richiedere agli uffici della Regione Toscana – Genio Civile di Livorno e, successivamente mantenere, a propria cura e spese, la concessione di derivazione di acqua sotterranea del pozzo, rispettandone le

prescrizioni, gli obblighi e condizioni;

l) consentire l'utilizzo del pozzo da parte del Comune per esigenze di antincendio e/o di interesse pubblico;

m) provvedere all'eventuale adeguamento degli impianti ai sensi della normativa vigente nel corso della concessione;

n) redazione di tutte le fasi di progettazione per gli interventi proposti in sede di gara, nel rispetto della normativa vigente;

o) ottenimento dei pareri obbligatori ai sensi della normativa vigente per la presentazione del progetto di proposto. In caso di prescrizioni dettate dagli organi competenti al rilascio del parere, il concessionario è obbligato ad uniformarvisi, salva la possibilità di rinunciare alla concessione qualora il concessionario stesso ritenga che tali prescrizioni compromettano irrimediabilmente l'equilibrio del piano economico finanziario proposto in fase di gara ed allegato al presente atto;

p) ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per procedere alla realizzazione degli interventi;

q) direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed esecuzione dei collaudi necessari per legge ai fini dell'ottenimento dell'agibilità;

r) garantire l'accesso ai servizi igienici ai disabili;

s) definizione, per conto del Comune concedente, del procedimento di "corretto allaccio" della fognatura da parte del gestore del servizio idrico;

t) pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, e degli impianti, nonché interventi manutentivi conseguenti ad eventi

eccezionali o imprevedibili;

u) garanzia di apertura al pubblico della struttura concessa con le modalità e nei periodi e orari indicati nell'offerta presentata in sede di gara e, in particolare: _____.

ART. 9 - INVESTIMENTI AGGIUNTIVI DEL CONCESSIONARIO

Qualora, nel corso della durata della concessione, il concessionario proponga investimenti ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di gara, comportanti investimenti aggiuntivi a carico del concessionario stesso, il Comune ne valuterà l'interesse pubblico e, se accettati, potranno dar luogo ad una nuova definizione, in accordo tra le parti, del canone della concessione oppure al pagamento di un indennizzo, a favore del concessionario al termine della concessione stessa, pari al valore residuo dell'investimento non ancora ammortizzato, ai sensi del precedente art. 2, come risultante dal piano di ammortamento presentato. Il mancato accordo sull'indennizzo comporta il diniego del Comune concedente alla realizzazione dell'intervento proposto.

L'eventuale realizzazione di nuove opere senza il previo consenso del Comune di Rosignano Marittimo obbligherà il concessionario alla loro demolizione ed al ripristino dello status quo ante.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni della concessione e di perfetta esecuzione delle prestazioni previste. Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose eventualmente causati dall'esecuzione

delle prestazioni ed è obbligato ad indennizzare il concedente e terzi dei danni medesimi, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione, il concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione del soggetto stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario è inoltre obbligato al versamento all'INAIL e agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Il concessionario datore di lavoro è l'unico responsabile di sue eventuali inadempienze retributive o contributive nei confronti dei propri dipendenti, i quali, pertanto, non potranno invocare l'intervento sostitutivo del Comune concedente.

Reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori costituiranno causa di decadenza della presente concessione per inadempimento.

ART. 11 – SICUREZZA

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Qualora affidi in appalto una o più prestazioni riferibili alla presente concessione assumerà il ruolo di committente ai sensi degli art. 26 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e smi, nonché di datore di lavoro per la parte attinente la gestione della struttura.

Il Comune non garantisce, ai sensi degli artt. 23 e 72 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni dello stesso decreto, la perfetta rispondenza degli impianti e strutture oggetto di concessione alle normative tecniche e di sicurezza vigenti per cui, prima dell'utilizzo degli stessi, il concessionario dovrà effettuare tutte le verifiche necessarie ed eventualmente adeguare gli stessi alle normative applicabili, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità legata al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE – GARANZIE – PENALI

Il Concessionario è custode dell'immobile concessogli, ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

Coperture assicurative

Il concessionario è obbligato a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile contro terzi per un massimale minimo di €. 2.000.000, per danni alle cose, idonea a tenere indenne l'Ente di ogni e qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni e attività oggetto della concessione,

anche per fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 c.c.

Nella polizza il Comune dovrà risultare tra gli assicurati.

La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del concedente, per tutta la durata della concessione, del seguente tenore: "In relazione alla concessione rilasciata in data

_____ tra il Comune di Rosignano Marittimo e _____ in

qualità di concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Rosignano Marittimo e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:

1) a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;

2) a notificare tempestivamente al Comune di Rosignano Marittimo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dal Comune stesso;

3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto del Comune di Rosignano Marittimo e a notificare allo stesso tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;

4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla

scadenza della concessione”.

La polizza dovrà, altresì, contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente, suoi amministratori e dipendenti.

Qualora il concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore del Comune di Rosignano Marittimo, nonché le attività svolte dal concessionario con indicazione del massimale dedicato.

I rischi non coperti dalla Polizza, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare un'assicurazione, comprensiva del rischio incendio, atti vandalici ed eventi meteorologici avversi, che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della conduzione dell'immobile. La somma assicurata deve essere almeno pari a € 150.000,00 oltre al valore dell'investimento offerto in sede di gara; la copertura assicurativa cesserà al termine della presente concessione.

Anche detta polizza dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del Comune, per tutta la durata della concessione.

Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione il concessionario presta una cauzione dell'importo di € xxx, corrispondente al 20% del valore dell'investimento totale mediante xxx

(deposito in contanti, assegno circolare non trasferibile, garanzia o polizza fideiussoria)

Penali

Qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui alla presente concessione e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 13, ovvero il concedente non intenda procedere in tal senso, il concedente provvederà ad invitare il concessionario, a mezzo di diffida scritta a mezzo PEC/raccomandata A.R., a sanare l'inadempimento entro il termine assegnato; il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta contestazione ovvero porre rimedio all'inadempimento entro il termine assegnato nella suddetta diffida; nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni del concessionario ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell'inadempimento, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno, le seguenti penali:

a) mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 500,00;

b) mancato rispetto della normativa in materia di lavoro: € 500,00;

c) mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria: € 300,00; nel caso di ritardo nell'esecuzione di interventi di manutenzione che possano pregiudicare l'immobile, il Comune potrà

sostituirsi nell'esecuzione degli stessi con successivo recupero dei costi sostenuti oltre ad eventuali ulteriori danni;

d) mancato rispetto della normativa ambientale: € 300,00;

e) inadempimenti amministrativi (es. mancata trasmissione documenti, ecc.): € 100,00 per ogni inadempimento;

f) ritardo nell'esecuzione dell'adempimento: 1‰ del canone di concessione complessivo, per ogni girone di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 10% del canone stesso, al raggiungimento del quale si procederà con la decadenza della concessione;

g) inadempimenti relativi al programma di gestione delle attività oggetto della presente concessione: € 500,00 (cinquecento/00) per singolo inadempimento. L'applicazione della decima penalità a tale titolo costituirà motivo di decadenza della concessione. Le penali di cui sopra saranno applicate anche in caso di mancato rispetto dei periodi minimi di apertura della struttura come determinati all'art. del presente atto;

h) altri inadempimenti: € 100,00.

Il pagamento della penale viene effettuato mediante prelievo dalla cauzione. In caso di escussione della cauzione durante la validità della concessione per inadempienze del concessionario, la cauzione dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente. In caso di mancato reintegro, l'Ente potrà procedere con la decadenza della concessione.

In caso di cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, la polizza deve contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a

soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

L'incameramento della cauzione è da considerarsi a parziale ristoro del danno subito dall'Amministrazione per l'inadempimento. L'Ente si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di tutto quanto stabilito dalla presente concessione.

Fermo restando quanto disciplinato nei precedenti articoli 2 , 7, 9, 10, in caso di mancato rispetto di prescrizioni imposte dalle autorità competenti, di pareri negativi da parte delle stesse autorità, di mancato ottenimento dei necessari titoli abilitativi, o, ancora, di applicazione di cinque penalità per inadempimenti concernenti attività del programma di gestione o reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori, nonché qualora si verificano casi di gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni e comunque in tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi assunti dal concessionario, tali da inficiare la qualità della gestione o creare un danno al patrimonio del Comune, verrà attivato il procedimento di contestazione per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione o presentazione delle controdeduzioni.

Ottenute le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che le stesse o la comunicazione di avvenuta regolarizzazione siano intervenute, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e/o incamerare la cauzione, a seconda della gravità degli inadempimenti contestati, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o indennizzi, fatti salvi il pagamento del canone non ancora corrisposto e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Eventuali opere realizzate, in tutto o in parte, saranno acquisite ipso jure al patrimonio dell'Ente, senza dare luogo ad alcun obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti del concessionario inadempiente.

L'incameramento della cauzione definitiva è da considerarsi risarcimento parziale del danno all'Amministrazione per grave inadempimento. L'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

Costituiscono, altresì, causa di decadenza:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti di carattere generale accertati a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;

- la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo,

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014, che, in copia, sono stati consegnati al concessionario, come da documentazione agli atti del Comune.

ART. 14 - REVOCA, RINUNCIA E SOSPENSIONI TEMPORANEE

Il Comune di Rosignano Marittimo può revocare la concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (sei) mesi per sopravvenute, imprevedibili e motivate esigenze di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione del presente atto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In tal caso, il Comune deve darne comunicazione al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, in tempo utile per la restituzione dell'immobile. La revoca determina la inidoneità della concessione a produrre ulteriori effetti.

In caso di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario avrà diritto all'eventuale conguaglio del canone proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo, nonché a un indennizzo valutato in relazione al piano economico finanziario e al valore dell'investimento non ancora ammortizzato. Il Comune di Rosignano si riserva di valutare al momento le modalità di pagamento dell'indennizzo, se in unica soluzione o mediante rate annuali corrispondenti per importo e per durata residua a quanto risultante dal piano economico finanziario offerto in sede di gara ed eventualmente corretto a seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio delle autorizzazioni. Se la revoca comporta

pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,

l'Amministrazione provvede al loro indennizzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 7 del presente atto, la rinuncia può essere esercitata dal concessionario previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi solo nelle ipotesi di subentro previste dall'art. 15 del presente atto, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo. In difetto di tale preavviso, il Comune procede ad incamerare la cauzione, fatti salvi ulteriori risarcimenti dovuti al Comune per eventuali danni subiti in relazione alla rinuncia.

Il concessionario è tenuto, altresì, ad accettare eventuali sospensioni temporanee della concessione per esigenze di interesse pubblico, sicurezza, igiene e sanità e/o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune concedente.

ART. 15 – SOCIETÀ DI SCOPO, SUBENTRO E SUBCONCESSIONE

Il concessionario potrà costituire una società di scopo, in forma di S.p.A. o Srl, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione previa autorizzazione del concedente che potrà essere rilasciata solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di eventuali nuovi soci e della costituzione di una nuova polizza intestata alla società. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il

Comune.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire previa autorizzazione del Comune, subordinata alla verifica del permanere dei requisiti di gara, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa.

Anche nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, il concessionario potrà costituire, successivamente al rilascio della concessione, una S.p.A. o una S.r.l., anche consortile, esclusivamente tra i soggetti componenti il RT o Consorzio aggiudicatari, per la realizzazione degli interventi, la gestione economica e funzionale del complesso immobiliare.

Il nuovo soggetto dovrà avere oggetto sociale idoneo alla prosecuzione dell'attività di impresa, subentrando all'aggiudicatario in tutti i rapporti e diventando concessionaria a titolo originario, e dovrà assumere espressamente, in via solidale, i medesimi obblighi, compresi quelli fideiussori, già accettati dal soggetto aggiudicatario e, per esso, dai singoli operatori del Raggruppamento Temporaneo o del consorzio.

I Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi già costituiti potranno sciogliersi solo successivamente al subentro del nuovo soggetto.

Ogni diversa ripartizione delle quote sociali del nuovo soggetto, ovvero l'ingresso nella società di nuovi soci, potrà avvenire solo previo benestare dell'Ente concedente, subordinato alla verifica dell'effettivo possesso in capo alla compagine societaria dei requisiti di ordine

generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Inoltre, qualora un mandante del Raggruppamento Temporaneo versi in condizioni economiche tali da pregiudicare la prosecuzione della gestione o sia dichiarato fallito, il mandatario del Raggruppamento può assumerne la relativa quota oppure può proporre al Comune concedente la sostituzione di tale componente con altro soggetto imprenditoriale. La modifica della composizione del Raggruppamento Temporaneo dovrà essere formalizzata con apposito atto.

Il subentro di terzi è ammesso, inoltre, nelle seguenti ipotesi: fusione, scissione, scorporo, conferimento o trasferimento anche temporaneo di attività, trasformazione societaria, modifiche della compagine societaria.

In tutti i casi, il subentro di terzi nella concessione in oggetto è subordinato all'autorizzazione preventiva del Comune, alla presentazione di una nuova polizza fideiussoria intestata al soggetto subentrante in sostituzione della precedente che contestualmente verrà svincolata, nonché alla verifica del possesso dei requisiti già posseduti dal soggetto sostituendo, compresi i requisiti di moralità e capacità economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'affidamento della presente concessione, proporzionalmente alla quota da assumere, nel caso del raggruppamento.

Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione e delle dichiarazioni sostitutive del soggetto subentrante relative al possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, potrà esprimere la

non accettazione al subentro.

La mancata sostituzione del componente del Raggruppamento, comporta la decadenza della concessione per perdita dei requisiti, fatto salvo il caso in cui i componenti rimanenti riescano a garantire i requisiti richiesti in sede di gara.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si richiama il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, obbligandosi al rispetto dello stesso. Copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è stata consegnata al concessionario il quale dichiara di averne preso visione e di averla sottoscritta per accettazione.

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il Concessionario, controlli circa l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, lo stato di conservazione del bene e il rispetto degli obblighi concessori.

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative vigenti in materia.

ART. 18 – CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, si impegna ad osservare gli obblighi derivanti da:

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013

- codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano

Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del

14.01.2014

- codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo;

che di chiara di aver ricevuto in copia.

L'inosservanza di tal impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di decadenza della concessione ai sensi del precedente art. 13.

Il concessionario si impegna, inoltre, a manlevare l'Ente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a questi ultimi dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

ART. 19 – SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Completare con formule per imposta di bollo e registro.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010.

Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura

conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della concessione il concessionario dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale. Dovrà essere indicato un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono o cellulare, fax, e-mail e PEC in grado di ricevere comunicazioni 24 ore su 24.

ART. 22 – EFFETTI DELL’ATTO

L’atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

(nell’ipotesi di acquisizione di firma autografa da parte del concessionario):

Nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD), il presente atto viene sottoscritto come segue:

- Il Concessionario [...], nella persona del Sig. [...], legale rappresentante, con firma autografa acquisita digitalmente mediante scansione del documento cartaceo;

Il Dirigente del Comune, [...] – c.f. [...], mediante firma digitale rilasciata da [...], in corso di validità e conforme al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

IL CONCESSIONARIO _____

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 3 (canone concessorio), 10 (responsabilità del concessionario – trattamento

dei lavoratori), 13 (decadenza della concessione), 14 (revoca, rinuncia e sospensioni temporanee), 15 (società di scopo, subentro e subconcessione), 20 (definizione delle controversie) del presente atto.

IL CONCESSIONARIO _____

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

(nell'ipotesi di firma digitale anche del concessionario):

Nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), il presente atto viene sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento Mod. F24.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)


LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 3 (canone concessorio), 10 (responsabilità del concessionario – trattamento dei lavoratori), 13 (decadenza della concessione), 14 (revoca, rinuncia e sospensioni temporanee), 15 (società di scopo, subentro e subconcessione), 20 (definizione delle controversie) del presente atto.


IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

PLANIMETRIA



SVILUPPO AREA IN CONCESSIONE



PERCORSO DI EMERGENZA

Cancello in metallo

Cancello in doghe di legno (foto 10)

Recinzione in muretto inneggiato con sovrastante stazionaria in legno (foto 10)

Muretto di contenimento altezza inferiore ad 1mt (foto 16)

Fioriere appoggiate a terra (foto 1 e 2)

Cordolo di contenimento (foto 11 e 12)

Cancello in metallo e rete frangivento colore verde (foto 12)

Recinzione in paletti in ferro infissi nel terreno e telo frangivento colore verde (foto 12)

Recinzione in paletti in ferro infissi nel terreno e telo frangivento colore verde (foto 12)

FONDO COMMERCIALE

diagona del terreno